REVISORE UNICO

Verbale n. 12 del 28.07.2022

COMUNE DI PREMILCUORE

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio

PREMESSA

In data 08/04/2022 con delibera n. 11 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

In data 19/05/2022 con delibera n. 19 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 da cui risulta un risultato di amministrazione di euro 454.098, così composto:

fondi accantonati	per euro	231.532,79
fondi vincolati	per euro	156.997,29
fondi destinati agli investimenti	per euro	651,68
fondi disponibili	per euro	64.916,71

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state adottate le seguenti variazioni:

- delibera di Giunta Comunale n. 21 del 27/04/2022 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni di bilancio ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e del D.Lgs.n.267/2000";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/06/2022 avente ad oggetto "Variazioni di cassa al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 - (art.175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/06/2022 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale (art. 175, comma 4, del D.lgs n. 267/200)".

Con determinazione n. 13 del 21/07/2022 il Responsabile del Settore economico - finanziario ha preso atto delle risultanze della certificazione COVID 19/2021 concernente la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza e, conseguentemente, si è provveduto a rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso, nel modo seguente:

fondi accantonati	per euro	231.532,79
fondi vincolati	per euro	164.656,71

fondi destinati agli investimenti	per euro	651,68
fondi disponibili	per euro	57.257,29

L'Organo di Revisione con verbale n. 9 del 21/07/2022 ha espresso parere favorevole al provvedimento del Responsabile del settore economico-finanziario ad oggetto: "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021. Modifica della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021".

In data 26/07/2022 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 nonché la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi.
Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).
Il Responsabile del Servizio Finanziario con nota prot.n. 4363 del 06/07/2022 indirizzata ai responsabili di servizio e con nota prot. n. 4366 del 06/07/2022 indirizzata all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha richiesto di comunicare:
- la sussistenza o meno delle condizioni di equilibrio nella gestione dei servizi di competenza;
- la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;
- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

È stato segnalato un debito fuori bilancio da ripianare, come risulta dalla attestazione dei Responsabili di servizio derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), n. 346/2022 riferito alle spese di giudizio a favore di A.T.ER.S.I.R. ed H.E.R.A., pari all'importo complessivo di € 4.000,00, la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale.

Risulta pertanto necessario applicare, ai sensi dell'art. 187, comma 2 lettera a) l'avanzo libero di amministrazione nella misura di € 4.000,00 per la copertura del suddetto debito e a finanziamento dell'apposito capitolo di spesa istituito con la presente variazione "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio", nonché applicare l'avanzo di amministrazione accantonato – Fondo contenzioso nella misura di € 352,00 per rimborso spese di giudizio quantificate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì con sentenza n. 96/2022 del 09/05/2022.

Dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa e tenuto conto delle necessità segnalate dai responsabili di servizio non sono emersi squilibri nella gestione dei residui mentre è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 in quanto si verifica, per l'esercizio 2022, uno squilibrio di parte corrente dovuto anche al rincaro delle utenze per il gas e l'energia elettrica che è stato coperto mediante utilizzo della quota disponibile del risultato di amministrazione pari ad € 51.183,42.

Con nota prot.n. 4815 del 21/07/2022 il Responsabile del settore tecnico - manutentivo ha segnalato la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti di parte capitale e precisamente:

- Affidamenti di incarichi professionali per realizzazione investimenti per € 15.000,00 da finanziare con contributo della Fondazione cassa dei Risparmi di Forlì;

-Intervento di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento edificio scolastico per € 18.000 da finanziare con i proventi derivanti dall'alienazione dell'automezzo usato Land Rover.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale "Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in e/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato

di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";

Visto l'art.187, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 in base al quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi".

Visto l'art. 175 comma 8 del D.lgs.n. 267/200, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione dell'anno 2021 accertato ai sensi dell'art. 186 TUEL.

La restante parte dell'avanzo viene applicata a seguito del riequilibrio della parte corrente del bilancio 2022, al fine della salvaguardia degli equilibri dello stesso, ai sensi dell'art. 187 comma 2 e dell'art. 193 del **TUEL.**

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.
Sassuolo (MO) 28.07.2022

Il Revisore Unico